

Poteri ai sindaci, limiti e divieti per garantire quiete e sicurezza

Pagina a cura
DI ENRICO SANTI

Divieto di accesso a bar e locali di pubblico intrattenimento a persone condannate in occasione di disordini o per droga o per reati contro la persona e il patrimonio. Ampliamento dei casi di applicabilità delle ordinanze contingibili e urgenti per tutelare la quiete pubblica, con possibili limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare. Sanzioni penali per chi non ottempera al Daspo urbano. Sono alcune delle misure contenute nel disegno di legge di conversione del decreto sicurezza n. 113/2018.

Esercizi pubblici. Per motivi di sicurezza il questore potrà disporre il divieto di accesso a locali e esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento a persone condannate con sentenza definitiva o anche solo confermata in appello nell'ultimo triennio per reati commessi nel corso di gravi disordini in detti esercizi o locali, per reati contro la persona e il patrimonio (esclusi quelli colposi) e per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il divieto di accesso e stazionamento potrà essere imposto anche ai minori con più di 14 anni d'età (previa notifica a chi esercita la responsabilità genitoriale); durerà tra 6 mesi e 2 anni e potrà essere limitato a specifiche fasce orarie e non può durare meno di sei mesi e più di due anni. Inoltre, il disegno di legge approvato in prima lettura prevede che possono essere sottoscritti accordi tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore dei pubblici esercizi, al fine di individuare specifiche misure di prevenzione rispetto ad atti illegali o situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Tale prevenzione è rivolta a situazioni che possono prodursi all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.

Ordinanze contingibili e urgenti. Il disegno di legge approvato dal Senato modifica l'art. 50, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che attualmente consente al sindaco di disporre, con ordinanza contingibile e urgente per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, limitazioni

I limiti per la quiete urbana	
Esercizi pubblici	Il questore potrà vietare l'accesso a bar e locali di pubblico intrattenimento a persone condannate in occasione di disordini o per droga o per reati contro la persona e il patrimonio
Ordinanze contingibili e urgenti	Ampliamento dei casi di applicabilità delle ordinanze contingibili e urgenti per tutelare la quiete urbana ai sensi dell'art. 50, c. 7-bis, del dlgs n. 267/2000, con possibili limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare
Daspo urbano	Arresto da sei mesi a un anno per chi non ottempera al Daspo urbano
Parcheggiatori abusivi	Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 2 mila a 7 mila euro per chi esercita senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine

Veicoli esteri, sanzione da 712 euro

Il testo approvato dall'aula del Senato prevede l'introduzione del divieto, per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. In caso di inottemperanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 712 euro e vengono disposti l'immediata cessazione della circolazione e il trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Trascorsi 180 giorni senza che il veicolo sia stato immatricolato in Italia o senza che il proprietario abbia richiesto il rilascio del foglio di via per la conduzione oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Per quanto concerne i veicoli immatricolati in uno Stato estero, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, e che attualmente, ai sensi dell'art. 132 del codice della strada, possono circolare in Italia per la durata massima di un anno, la modifica dell'art. 132 del codice della strada prevede che, scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia l'intestatario deve consegnare alla motorizzazione civile le targhe estere e il documento di circolazione e richiedere il rilascio di un foglio di via e della relativa targa per condurre il veicolo all'estero. In caso contrario è prevista la sanzione di 712 euro, il ritiro del libretto e la cessazione immediata della circolazione. La successiva mancata immatricolazione o richiesta del foglio di via comporta la

confisca amministrativa del veicolo. Ma la novità più controversa riguarda i veicoli concessi in leasing o locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che non abbia stabilito in Italia un sede secondaria o altra sede effettiva. Le nuove disposizioni del decreto in via di conversione prevede soltanto che debba essere tenuto a bordo del veicolo un documento, datato e sottoscritto dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità. Non viene invece imposta alcuna targatura in Italia in alcuna. Ciò potrebbe incentivare il leasing o le locazioni senza conducenti all'estero (per esempio anche in relazione al pagamento del superbollo), con effetti rilevanti sul piano della concorrenza tra imprese. Parimenti, il suddetto documento sulla disponibilità del veicolo deve essere tenuto a bordo anche in caso di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Ue o del See senza alcuna sede in Italia. In mancanza del predetto documento a bordo del veicolo si applica la sanzione di 250 euro e il fermo amministrativo del veicolo, che può essere restituito soltanto dopo che sia stato esibito il documento o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione scatta un'ulteriore sanzione di 712 euro.

© Riproduzione riservata

in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del

riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento

di specifici eventi. La modifica estende l'ambito territoriale di applicabilità dell'ordinanza ad altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna. Inoltre, l'ordi-

nanza potrà disporre anche limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

Mediante l'introduzione del comma 7-ter dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, viene disposto che l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Quale la stessa violazione sia commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Daspo urbano. Vengono introdotte sanzioni penali in caso di inottemperanza al Daspo urbano, il provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane: per il contravventore è prevista la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

Parcheggiatori abusivi. L'attuale formulazione dell'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio se nell'attività sono impiegati minori o nei casi di reiterazione. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.

Con la modifica prevista dal decreto legge sicurezza in fase di conversione l'esercizio senza autorizzazione dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine diventa reato in caso di reiterazione della violazione o di utilizzo di minori, con l'applicazione della pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2 mila a 7 mila euro.

© Riproduzione riservata